



Art. 1 - E' costituita l'Associazione: **YOGA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI** la quale è una associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III Art. 36 e seg. del C. C., nonché dal presente statuto e d'ora in poi indicata nel presente atto come "Associazione".

Art. 2 - L'Associazione persegue i seguenti scopi: promuovere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente, lo studio, la pratica, l'insegnamento e la diffusione dello Yoga; tutelare e contribuire a migliorare la qualificazione professionale degli insegnanti di Yoga e fornire loro consulenza e assistenza in campo professionale, legale e fiscale mediante convenzioni con consulenti esterni; stabilire rapporti con altre organizzazioni italiane ed estere con fini simili; facilitare e promuovere l'incontro tra gli insegnanti di Yoga; favorire e promuovere iniziative e conoscenze tendenti a migliorare la condizione psicofisica dell'essere umano e il suo rapporto con l'ambiente.

Art. 3 - La sede dell'Associazione è in Milano, Alzaia Naviglio Grande 12, e potrà essere trasferita con decisione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezioni, corsi di Yoga ed altre tecniche psicofisiche.

attività di ricerca, aggiornamento e qualificazione professionale: corsi di formazione ed aggiornamento teorico-pratico per insegnanti di Yoga ed altre tecniche psicofisiche, istituzioni di gruppi di ricerca.

attività editoriale: pubblicazione di materiale didattico, informativo e divulgativo, atti di convegni e corsi, nonché degli studi e ricerche compiute.

Art. 5 - La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti gli insegnanti, gli studiosi e le persone interessate allo Yoga che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

soci ordinari: persone fisiche che abbiano conseguito un diploma di insegnante di Yoga o che esercitino la professione in modo continuativo da almeno tre anni, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione o al perseguimento dei fini sociali. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

I richiedenti a cui venga rifiutata l'ammissione possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni, in tal caso la decisione verrà rinviata al giudizio di tre probiviri nominati appositamente dall'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- per espulsione.
- per decadenza, in caso di inadempienza al pagamento delle quote sociali per almeno due anni.
- per morte, in tal caso la quota è trasmissibile agli eredi diretti previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi

pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo interverrà applicando in sequenza le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione. I soci soggetti a sanzioni possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni, in tal caso la decisione verrà rinviata al giudizio di tre probiviri nominati appositamente dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I proventi da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio: l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10 - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconto economico e finanziario) deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- i Probiviri

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un massimo di altri cinque soci.

Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, con maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati, e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque e un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea al momento dell'elezione. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Qualora durante il mandato uno dei consiglieri in carica decadde per dimissioni o altro il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirlo per cooptazione con un nuovo membro. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno tre componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno dieci soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulla decadenza di soci in conformità con l'Art. 6 del presente Statuto;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) che deve contenere, le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate per l'anno successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali per le varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 16 - Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

Art. 17 - Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione stessa saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, nominati dall'Assemblea dei Soci, che giudicheranno insindacabilmente e senza formalità di procedure entro trenta giorni dal ricevimento del mandato.

Art. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio sociale deve essere in tal caso devoluto ad associazione o ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n° 662.

Art. 19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie documentate regolarmente.

Art. 20 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del C.C.

Milano, 6 novembre 1999